



Allegato - Audizione del 06/03/24

La collaborazione instauratasi con l'Amministrazione regionale ha già portato, all'interno della riorganizzazione del servizio sanitario regionale, di cui alla recente legge n.19 del 8 agosto 2022, al **riconoscimento del Servizio Sociale Professionale in Sanità e alla sua istituzione sotto la direzione del Direttore Socio Sanitario (art. 36 comma 2).**

Entrando nel merito della Deliberazione della Giunta regionale n. 1980 del 18 dicembre 2023, di seguito le nostre osservazioni e relative proposte:

1. Pag. 22, art. 4.4, lettera b) "l'atto aziendale deve istituire, in staff alla direzione aziendale, il Servizio Sociale Professionale, con direzione affidata al Direttore socio-sanitario (art. 36, comma 2).

Come prevede l'art. 7 della Legge 251/2000, il Servizio Sociale Professionale va istituito e posto in staff alla Direzione aziendale attraverso la costituzione di strutture dirigenziali operative di Servizio Sociale Professionale, qualificate come unità organizzative, complesse o semplici.

L'art. 7 della Legge 251/2000 introduce l'area di Servizio Sociale Professionale e la possibilità di conferire incarichi di dirigente alla professione di assistente sociale per le specifiche attività della specifica area professionale.

Alcune Regioni hanno già provveduto ad istituire il Servizio Sociale Professionale in Sanità e il ruolo di Dirigente assistente sociale: come il Piemonte, la Toscana, l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia, il Lazio e la Sicilia.

Tornando a quanto previsto dalla vigente normativa, i presupposti dai quali partire sono i seguenti:

- La qualifica di Dirigente assistente sociale è stabilita in applicazione dell'art. 7 della Legge 251/2000
- La normativa concorsuale per assumere il dirigente assistente sociale a tempo indeterminato per le Aziende sanitarie è la medesima delle altre professioni sanitarie indicate nella Legge 251/2000, con la sostituzione del requisito della laurea magistrale prevista per i sanitari con quello della laurea dell'assistente sociale.

Alla luce di quanto sopra esposto, all'allegato A della DGR n.1980 del 18 dicembre 2023, chiediamo di aggiungere:

Pag. 22, punto 4.4, lettera b) "l'atto aziendale deve istituire, in staff alla direzione aziendale, il Servizio Sociale Professionale, con direzione affidata al Direttore socio-sanitario (art. 36, comma 2) dotato di autonomia tecnico organizzativa e gestionale, che può essere articolato su base dipartimentale, anche inter aziendale. **Gli Enti del servizio sanitario regionale, attribuiranno incarichi di Dirigente assistente sociale a tempo indeterminato (come previsto per analogia dal DPCM 25 gennaio 2008) e la successiva gradazione degli incarichi di funzione individuando,**





inoltre e di norma, nei Distretti, Presidi Ospedalieri e Dipartimenti di Salute Mentale, Assistenti Sociali ai quali affidare un incarico di funzione organizzativa ad elevata complessità (A2), sovraordinati a figure con incarico di funzione professionale (A1, ex P.O. del CCNL 2016-2018).

Questo Ordine professionale rimane a disposizione per ogni collaborazione utile alla definizione degli atti necessari all'attribuzione della funzione di direzione e per la relativa gradazione degli incarichi di funzione.

